

**TRIBUNALE DI RAVENNA**

Il collegio, composto dai seguenti magistrati:

Dott. M. Parisi
Dott. A. Farolfi
Dott. P. Gilotta

Presidente
Giudice rel.
Giudice

premessso che

in data 22/11/2021 s.p.a. ha
proposto di risoluzione del concordato preventivo in continuità relativo alla
società

omologato in data 29 maggio 2020;

con decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, all'art. 23 co. 1 si è disposto che
"sono improcedibili fino al 31/12/2021 i ricorsi per la risoluzione del concordato
preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti
degli imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai
sensi dell'art. 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, omologato in data
successiva al 1° gennaio 2019;

nella relazione di accompagnamento si legge che "tale ultima disposizione
risponde all'esigenza di tenere conto dell'impatto della pandemia da SARS-
CoV-2 sui concordati omologati dopo il 1° gennaio 2019, nell'ambito dei quali
si presume che la difficoltà, per gli imprenditori, di mantenere gli impegni
assunti, sia conseguenza della crisi economica conseguente alla pandemia stessa.
In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della suprema Corte di Cassazione
sulla questione concernente l'ammissibilità dell'istanza di fallimento di cui agli
articoli 6 e 7 della legge fallimentare nei confronti di impresa già ammessa al
concordato preventivo poi omologato, a prescindere dell'intervenuta risoluzione
del concordato, ed al fine di evitare che, nonostante l'improcedibilità dei ricorsi
per la risoluzione del concordato, possa essere ugualmente dichiarato il
fallimento, è stata altresì prevista; in relazione alle stesse imprese,
l'improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento pendenti";

1

se questa è la finalità avuto di mira dalla norma, è evidente che una semplice sospensione non sarebbe provvedimento idoneo e corrispondente allo scopo perseguito dal legislatore, né d'altra parte simile soluzione è accolta dal dato testuale inequivoco della disposizione, che parla espressamente di dichiarazione di improcedibilità;

peraltro, laddove il legislatore ha inteso semplicemente introdurre misure di tutela attraverso momenti di sospensione dei termini processuali o delle udienze lo ha fatto chiaramente (si pensi all'art. 83 d.l. 17 marzo 2020 così come esteso fino all'11 maggio 2020 dall'art. 36 del d.l. 8 aprile 2020), sì che non è pensabile che la norma sia affetta da un semplice vizio di formulazione (*plus dixit quam voluit*);

del resto, nessun pregiudizio l'istante subisce dalla dichiarazione di improcedibilità, ben potendo l'istanza medesima essere ripresentata al termine della moratoria *ex lege* disposta, senza alcuna preclusione;

né, al contempo, come la stessa ricorrente pare suggerire nella parte finale del ricorso – nella evidente consapevolezza dell'applicabilità della richiamata disposizione normativa emergenziale al caso di specie – appare consentita una semplice fissazione di una udienza per una data successiva allo spirare del 31/12/2021, in quanto da un lato la stessa fissazione dell'udienza è attività processuale che implica una progressione del procedimento di risoluzione invece attinto da una radicale improcedibilità, né dall'altro sarebbero espletabili ulteriori attività serventi – ma pur sempre processuali – come la notificazione del ricorso e del decreto per una data successiva ad un termine che neppure allo stato è decorso;

va pertanto dichiarata allo stato l'improcedibilità della richiesta di risoluzione dep. il 22/11/2021 e, per esigenze di speditezza ed economicità processuale, tale statuizione può essere resa fuori udienza;

p.t.m.

Visto l'art. 23 co. 1 del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito in legge 21 ottobre 2021, n. 147, dichiara l'improcedibilità dell'istanza di risoluzione del concordato preventivo dep. il 22/11/2021.

Si comunichi a mezzo PEC alla ricorrente
Ravenna, 26/11/2021

TRIBUNALE DI RAVENNA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
26 NOV. 2021
IL FUNZIONARIO GIUBILIARIO Dot. ssa Elena Manzoni

Il Presidente

Mauro Pen